

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N. 4

Riunione del 5 ottobre 2005

Sono presenti:

Avv. FILIPPUCCI	Fabrizio	Presidente
Avv. SCIACCHITANO	Salvatore	Vice Presidente
Avv. CALDARA	Gianroberto	Componente

41.04.05 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI ROBERTO BURAGINA

La Commissione Giudicante Nazionale

- preso atto del certificato rilasciato dall'Ufficio Tesseramento Fipav, dal cui esame emerge il tesseramento di Buragina Roberto per la stagione 2004-2005;
- ritenuto che ininfluente si pone l'eccezione del tesserato in relazione alla dedotta sua ignoranza riguardo al proprio suo tesseramento eseguito, a suo dire, direttamente dalla A.S. Milanotre Pallavolo, senza che questi gli inoltrasse comunicazione alcuna al riguardo;
- rilevato che il Buragina Roberto, pur tesserato con la A.S.Milanotre Pallavolo, ha svolto attività sportiva nella disciplina del Beach Volley, violando così il dettato previsto e punito dagli artt. 24 e 25 R.G., in riferimento alla violazione del divieto di cui all'art. 19 – 2° comma lett. c) RAT, per comportamento antisportivo, aggravato dall'ulteriore circostanza di aver reiterato la violazione, nonostante la sanzione della sospensione inflittagli in via cautelare da questa stessa Commissione, con provvedimento del 25-05-05.
- Che l'aver contravvenuto un provvedimento reso in via giurisdizionale, oltre a costituire presupposto per l'aggravamento della violazione, per avere egli reiterato un comportamento in contrasto con la normativa federale, costituisce anche un autonomo presupposto di ulteriore violazione dei Regolamenti, avendo egli disatteso un provvedimento reso in via giurisdizionale

P.Q.M.

Infligge al tesserato Buragina Roberto la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 12.

IL PRESIDENTE
Fabrizio Filippucci

Affisso il 13.10.2005